

Polizza multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: ABC Assicura

Prodotto: "Sfera Famiglia – Affittuario"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela l'affittuario dal rischio locativo e dai danni da incendio; coprendo inoltre la Responsabilità Civile della conduzione e della vita privata; nonché altre garanzie supplementari.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Rischio locativo:** la polizza prevede un risarcimento per i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da incendio o altro evento previsto dalla polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato esclusivamente nei casi di sua responsabilità dell'Assicurato.
- ✓ **Incendio del contenuto:** la polizza prevede un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto del fabbricato in locazione causati da incendio e rischi accessori (spostare in DIP aggiuntivo).
- ✓ Sono acquistabili inoltre le seguenti garanzie aggiuntive: eventi atmosferici, danni da acqua, atti vandalici e terrorismo, fenomeno elettrico.
- ✓ **Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio:** risarcisce le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile per il solo rischio locativo e incendio del contenuto.
- ✓ **RC della conduzione e RC della vita privata:** indennizza l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamento a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione ai rischi previsti in polizza.
- ✓ È acquistabile inoltre la garanzia aggiuntiva: animali domestici e animali affidati a terzi.
- ✓ **Assistenza:** la garanzia prevede prestazioni di servizi di assistenza, tramite l'intervento della struttura organizzativa come ad esempio, come l'invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un artigiano, di un sorvegliante.
- ✓ **Tutela legale:** rimborsa l'Assicurato per gli oneri relativi alla difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.
- ✓ **Furto:** la polizza indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto causati da furto, rapina o estorsione nell'abitazione contenente i beni assicurati e/o nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione.
- ✓ **Infortunati:** tutela per gli infortuni che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva morte per infortunio, invalidità totale permanente da infortunio e diaria da ricovero per infortunio. È prevista la possibilità di estendere la copertura ai componenti nucleo familiare del Contraente, e alla sua attività Professionale.

Per gli ambiti sopra descritti sono presenti ulteriori garanzie e informazioni sulla copertura meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Tutte le coperture - Non sono assicurabili fabbricati:

- ✗ Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
- ✗ Adibiti per meno del 51% a civile abitazione e se contengono depositi agricoli, teatri, discoteche sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
- ✗ Che non siano interamente costruiti in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione e/o:
 - Se costruzione di uso comune: che non abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili;
 - Se costruzione in bioedilizia: che non abbiano strutture realizzate con prodotti specifici precostituiti, non siano certificate Rei (o altra equivalente) dalla casa costruttrice, la struttura non sia posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio:

- ✗ Non sono coperte cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
- ✗ Non sono considerati terzi tutte le persone assicurate e se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato (conviventi, discendenti, ascendenti e qualsiasi altro parente o affine).

RC della conduzione e RC della vita privata:

- ✗ Sono esclusi i maggiori oneri derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni, spese di giustizia penale.

Tutela Legale – Non sono oggetto di copertura assicurativa:

- ✗ Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
- ✗ Vertenze sul diritto di: famiglia, successioni e donazioni; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci;
- ✗ Controversie con la Banca intermediatrice;
- ✗ Controversie: derivanti da proprietà e/o guida di autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ Controversie relative a compravendita, permuta di immobili, loro costruzione ex novo (esclusi appalti, fornitura e posa in opera).

Per gli ambiti sopra indicati e per le ulteriori sezioni Rischio Locativo - Incendio - Furto - Assistenza - Infortuni sono presenti ulteriori esclusioni e limitazioni indicate di seguito nel presente documento e nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Per ogni garanzia, nella scheda di Polizza sono indicati le somme assicurate, i massimali, i limiti, gli scoperti e le franchigie.

- ! **Incendio del contenuto** – Sono esclusi danni:
- Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
 - Causati da dolo dell'Assicurato;
 - diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - All'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - Provocati da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
 - Subiti da archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici.
- **Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio** – Sono esclusi i danni:
- Di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
 - Da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.
- ! **Responsabilità Civile della conduzione e Responsabilità Civile della vita privata** – Sono esclusi i danni:
- Subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
 - Subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizio lavori svolti per conto dell'assicurato;
 - Derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
 - Da furto;
 - Di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
 - Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
 - Derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni e aeromobili;
 - Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - Derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
 - Derivanti dalla pratica di sport non a titolo di diletto o svago, di sport ad alto rischio o violenti, di sport a livello professionistico;
 - Da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - Derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
 - Da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - Da dolo dell'Assicurato;
 - Alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
 - Derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
 - Di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
 - Derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
 - Da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
 - Da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
 - Causati da software o virus informatici;
 - Derivanti dall'esercizio di Bed & Breakfast;
 - Derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria.
- ! **Assistenza** – Sono esclusi:
- Guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
 - Dolo dell'assicurato;
 - Trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - Eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
 - Ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
 - Accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
 - Ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti,
 - Corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'assicurato;
 - Indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
 - Le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.
- ! **Tutela Legale:**
- ! Non è coperto il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - ! Non sono coperte le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
 - ! Non sono coperte le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.

Per gli ambiti sopra indicati e per le ulteriori sezioni Rischio Locativo - Furto - Infortuni sono presenti ulteriori esclusioni e limitazioni indicate nel DIP Aggiuntivo



Dove sono coperto dall'assicurazione

- ✓ Per tutte le garanzie Assistenza e per quelle delle altre sezioni Rischio Locativo – Incendio del Contenuto, Furto il rischio è assicurato solo se si trova ubicato sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ Per tutte le altre garanzie delle Sezioni Responsabilità Civile e Infortuni, assicurazione vale per il mondo intero.
- ✓ Per la Sezione di Tutela Legale: nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale e parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio: gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: l'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.
- Se acquistata la Sezione Infortuni nella formula di copertura 24H l'Assicurato deve dare immediata comunicazione nel caso si verifichi un cambiamento dell'attività professionale dichiarata al momento della stipula del contratto.



Quando e come devo pagare?

- Il premio o le rate di premio devono essere versate alle scadenze pattuite.
- Il pagamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico, e pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'impresa o dell'intermediario.
- Qualora ne sussistano i requisiti, è data facoltà al Contraente di scegliere se effettuare il pagamento del premio in un'unica soluzione o con frazionamento mensile.
- Il premio del Primo Periodo è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento mensile.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'assicurazione ha durata annuale, con o senza tacito rinnovo. Per il solo primo periodo di copertura, la durata può essere inferiore all'anno.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se il premio o le rate di premio non vengono pagati alle successive scadenze, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento.
- Per ulteriori specifiche sul giorno di pagamento e durata / efficacia del contratto si veda quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.



Come posso cancellare il contratto?

Il recesso può avvenire:

- Per i soli contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza, in caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza, se in questo periodo non è avvenuto alcun sinistro. Il Contraente riceverà in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte;
- In caso di polizza con tacito rinnovo, inviando una richiesta di disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto;
- In caso di sinistro, dopo ogni denuncia, entro 60 giorni dal momento del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata A/R, con effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Polizza Rischio Locativo e incendio del contenuto, RC, Assistenza, Tutela Legale, Furto, Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: ABC Assicura

Prodotto: "Sfera Famiglia – Affittuario"



Data di realizzazione: 1/1/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ABC Assicura (gruppo Cattolica Assicurazioni), sede legale: Via Carlo Ederle, n. 45 - 37126 Verona; telefono: 0458391111; sito internet: www.abcassicura.it; click.abcassicura.it; e-mail: informazioni@abcassicura.it; PEC: abc.assicura@pec.gruppocattolica.it. Società iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00054 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma del DM del 8 marzo 1982 - G.U. n. 76 del 18 marzo, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 14,5 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 15,2 milioni di euro – le perdite portate a nuovo sono pari a 0,7 milioni);
 - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 4,6 milioni di euro (a);
 - del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
 - dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 12,9 milioni di euro (b).
 - dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 12,3 milioni di euro
- Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,74 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <http://www.abcassicura.it/corp.php?ida=2367>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: Garanzia Danni da incendio – Cristalli - La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 750,00 per lastra e con un limite massimo di € 1.500 per anno assicurativo.

Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, gli ospiti dell'Assicurato, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Rischio Locativo e Incendio del contenuto

Incendio e rischi accessori

- Incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- Urto di veicoli o di natanti, in transito su pubbliche vie o aree ad esse equiparate;
- Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- Fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

Cristalli

La presente estensione di garanzia è prestata per la rottura accidentale o per fatto di persone estranee all'Assicurato, delle lastre – piane e curve – di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto.

La garanzia vale anche per i danni di rottura: avvenuti in occasione di furto tentato o consumato; verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari; causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

Rifacimento documenti

Demolizione e sgombero residui del sinistro

La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Assistenza

La garanzia prevede, tramite l'intervento della struttura organizzativa, la prestazione di servizi di assistenza:

- Spese di albergo;
- Rientro anticipato;
- Trasloco;
- Informazioni fiscali sull'immobile;
- Informazioni legali.

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita al massimo tre volte per annualità assicurativa.

Tutela Legale

Gli oneri compresi nella copertura sono:

- Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
 - Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata ARAG;
 - Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con ARAG;
 - Le spese processuali nel processo penale;
 - Le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente; ente.

L'Assicurato è tenuto a:

- Regularizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- Ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato e ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato che ha sottoscritto la scheda di polizza.

Sono garantite le prestazioni nei seguenti ambiti:

- Vita privata: le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata;

- Immobili: le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso.

Le garanzie valgono per:

- Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e / o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni (la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato).

Furto

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono coperti:

- Furto nella dimora saltuaria;
- Furto di fissi e infissi (danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i beni assicurati);
- Guasti cagionati dai ladri;
- Atti vandalici e dolosi;
- Furto in cassette di sicurezza.

Infortuni

L'assicurazione è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante lo svolgimento:

- Dell'attività professionale (Infortuni Professionali) in caso di "Copertura 24h";
- Di ogni altra attività di carattere non professionale (Infortuni Extraprofessionali), in caso di "Copertura Extraprofessionale".

Sono compresi i seguenti rischi:

- Asfissia di origine non morbosa;
- Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- Annegamento;
- Assideramento o congelamento;
- Colpi di sole o di calore;
- Affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- Infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'articolo 1900 del codice civile);
- Infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'articolo 1912 del codice civile);
- Infortuni derivanti da stati di maleore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- Lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.

Sono comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente. Se l'ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un'indennità per inabilità temporanea fino a un massimo di 15 giorni; se l'ernia non risulta operabile, viene corrisposta un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente.

Sono compresi i rischi sportivi dai seguenti sport non professionistici:

- Sport non agonistici: pratica di attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva. Rientrano in questa classificazione anche gli sport che comportino la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti;
- Sport agonistici a basso rischio: partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela;
- Alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing.

È compreso inoltre il rischio volo: l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi esercitati da Compagnia di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione "Flight Guide Worldwide" - OAG), a condizione che non siano esercitati da Compagnia e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs. L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

È compreso inoltre il rischio guerra: a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1912 del codice civile, la garanzia è estesa agli infortuni in connessione ad atti di guerra, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni da incendio -	La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti al Contenuto causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, gradine, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o meno.
----------------------------	--

Eventi atmosferici	
Danni da incendio - Danni da acqua	La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati al Contenuto da acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici.
Danni da incendio - Atti vandalici e terrorismo	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.
Danni da incendio - Fenomeno elettrico	La Compagnia sino alla concorrenza della somma assicurata per il Fenomeno Elettrico, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, causati dall'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. L'indennizzo verrà effettuato sulla base delle seguenti modalità: - Per beni acquistati nuovi da non oltre 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo; - Per beni acquistati da oltre 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo. Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.
Responsabilità Civile della vita privata – Animali domestici	La Compagnia risponde per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella.
Responsabilità Civile della vita privata – Animali affidati a terzi	La Compagnia risponde per i danni cagionati a terzi derivanti dalla responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella e cani di sua proprietà, fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e / o il custode non se ne serva.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Rischio Locativo e Incendio del contenuto Sono esclusi i danni da: - Fenomeno elettrico; - Urto di veicoli o di natanti di proprietà o in uso all'assicurato. <u>Cristalli</u> Non sono coperti i danni: - Alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari; - Da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate. <u>Eventi atmosferici</u> La Compagnia non risponde dei danni causati da: - Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - Mareggiata o penetrazione di acqua marina; - Causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - Causati da gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; - Causati da cedimento o franamento del terreno. <u>Fenomeno elettrico</u> La Compagnia non copre: - I costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva; - I danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.

	Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione, Responsabilità Civile della vita privata Sono esclusi i danni subiti dalle persone addetti ai lavori. La garanzia inoltre non comprende: - I lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile; - Le malattie professionali conseguenti a intenzionale: - o Inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'assicurato; - o Mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'assicurato o dei suoi incaricati; - o Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze; - Le malattie professionali che si manifestano dopo i 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Tutela legale La garanzia non copre gli ambiti della proprietà e della circolazione stradale relativi a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche. La garanzia non copre i conduttori o proprietari di immobili o parti di essi se l'immobile considerato non costituisce l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato. Inoltre le garanzie non sono valide: - Per i casi di adesione a class action; - Per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici. Non sono oggetto di copertura assicurativa: - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato; - i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Furto Furto nella dimora saltuaria: non sono compresi in garanzia valori, gioielli e preziosi. Non sono compresi in garanzia i danni: - Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi); - Da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24.00 del 30° giorno di disabitazione. Infortuni L'assicurazione non comprende i danni causati dalla pratica di sport professionistico, sport pericolosi e la pratica dei cosiddetti sport "estremi". Sono inoltre esclusi gli infortuni causati da: - Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; - Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; - Intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, A.I.D.S, sieropositività da H.I.V, Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer; - I trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisano le seguenti limitazioni di copertura.

Rischio Locativo e Incendio del contenuto

Sono esclusi i danni da:

- Atti di guerra civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio;
- Eventi atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive: se acquistate;
- Terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;

- Diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Cristalli

Sono esclusi i danni da rigature, screpolature e scheggiature.

Franchigia fissa di € 150,00 per ogni sinistro.

Eventi atmosferici e sovraccarico neve

Sono esclusi i danni da:

- Subiti da recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;
- Subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- Subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;
- Subiti da tettoie, vetrate, lucernai a meno che siano derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti;
- Bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.

L'indennizzo viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 300,00.

Danni da acqua

Sono esclusi i danni:

- Causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- Causati da usura o carenza di manutenzione;
- Causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- Verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
- Dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

L'indennizzo viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Atti vandalici e terrorismo

- Sono esclusi i danni causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

L'indennizzo viene corrisposto con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro. Limitatamente ai danni derivanti da terrorismo, l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00.

Fenomeno elettrico

Sono esclusi i danni:

- I danni causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- I danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- I danni dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Viene applicato uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 o con un minimo di € 350,00 a seconda di quanto riportato nella scheda di polizza.

Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio

L'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di una franchigia fissa pari a € 250,00.

Responsabilità civile della proprietà e della conduzione, Responsabilità civile della vita privata

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Per ogni sinistro riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza verrà applicata una franchigia fissa di € 250,00.

Sono esclusi i danni:

- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- da atti dolosi dell'assicurato.

Animali domestici e animali affidati a terzi

La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria.

Tutela legale

La garanzia non copre:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- per spese legali derivanti dalla proposizione di querele;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Furto

Sono esclusi i danni:

- Avvenuti in occasione di guerra civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- Verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- Commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- Commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - o Persone del nucleo familiare;
 - o Persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
 - o Persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - o Incaricati non a titolo oneroso – della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - o Dipendenti dell'assicurato;

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia fissa di € 250,00.

Infortunati

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. È compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- Guida di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione per motivi di carattere eccezionale;
- Guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- Trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- Le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- Le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Rischio Locativo e Incendio del contenuto, Furto L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro telefonando al Numero Verde: 800.80.90.60; Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 oppure inviando la denuncia a: ABC Assicura S.p.A.; Ufficio sinistri - Via Fermi 11/D – 37135, VERONA. Entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno. Se per gravi impedimenti documentabili, il
---------------------------------------	--

	contraente o l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa anche alla Compagnia. Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Compagnia. Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione, Responsabilità Civile della vita privata Alla denuncia del sinistro, l'Assicurato deve comunicare: - la data, l'ora, e il luogo del sinistro; - la causa del sinistro; - la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; - il nominativo di eventuali testimoni; - il nominativo di eventuali terzi danneggiati; - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; - Il numero di polizza e il nominativo del contraente. Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o l'assicurato deve avvisare ciascun assicuratore. Se per gravi impedimenti documentabili, l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona. Assistenza E' possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la struttura organizzativa al numero verde: 800-77.50.13 oppure 015.255.95.92. L'assicurato dovrà fornire i seguenti dati: - Nome e cognome dell'Aderente; - Numero di polizza preceduto dalla sigla BCMR; - Tipo della prestazione richiesta. La struttura organizzativa può richiedere all'assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione, da spedire a: Mapfre Assistencia, Strada Trossi, 66, 13871 Verrone (Biella) Tutela legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia c/o ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite: mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39.045.82.90.557. Per la successiva trattazione dei sinistri già aperti e successivi scambi di corrispondenza può essere utilizzata la posta ordinaria: ARAG SE, Ufficio Sinistri, viale del Commercio, 59 - 37135 Verona o al numero di fax +39.045.82.90.449. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG. Furto L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro telefonando al Numero Verde: 800.80.90.60; Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 oppure inviando la denuncia a: ABC Assicura S.p.A.; Ufficio sinistri - Via Fermi 11/D – 37135, VERONA. Entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.
--	---

	L'assicurato è tenuto a presentare, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate e l'indicazione del relativo valore. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia. Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Infortunati L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro telefonando al Numero Verde: 800.80.90.60; Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 oppure inviando la denuncia a: ABC Assicura S.p.A.; Ufficio sinistri - Via Fermi 11/D – 37135, VERONA entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Per la garanzia di invalidità permanente per malattia, la denuncia della malattia deve avvenire entro tre giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque entro un anno dalla scadenza del contratto, sempreché la malattia sia insorta durante la validità della garanzia. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Assistenza diretta/in convenzione: non presente Gestione da parte di altre imprese Assistenza La Compagnia si avvale della Società: Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella). Tutela Legale La Compagnia si avvale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona. Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411; fax per invio nuove denunce di sinistro: +39.045.82.90.557; mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: +39.045.82.90.449. Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.Civ.. Rischio Locativo e Incendio del contenuto, Furto Esagerazione dolosa del danno: l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti fraudolenti o menzogneri, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Rischio Locativo e Incendio del contenuto, Furto La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso. Infortunati La Compagnia provvede al pagamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

	<u>Diaria da ricovero per infortunio:</u> la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica. Anticipo degli indennizzi: qualora sulla base della documentazione acquisita la percentuale di invalidità permanente per infortunio stimata dalla Compagnia sia pari o superiore al % ovvero il numero di giorni di inabilità temporanea da infortunio stimata dalla Compagnia sia superiore a 180 giorni verrà riconosciuto, su richiesta scritta dell'Assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. Qualora, a guarigione avvenuta, l'indennizzo dovuto sulla base della Invalidità permanente e dell'inabilità temporanea accertata in via definitiva dovesse risultare inferiore a quanto corrisposto a titolo di "Anticipo indennizzo", la Compagnia ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto. Per le altre garanzie: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro.
--	---



Quando e come devo pagare?

	In caso di frazionamento mensile saranno applicati al premio dei costi pari al 5% del premio imponibile totale. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'addebito delle mensilità successive sarà cumulativo delle rate in arretrato, fino ad un massimo di 6 mensilità.
Premio	Il Premio è pagato in via anticipata.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

	In caso di Polizza senza tacito rinnovo. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, avente pari durata, contenente le nuove condizioni di premio che terranno conto della Tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto stesso. In caso di Polizza con tacito rinnovo Senza che sia pervenuta Disdetta da parte dell'Assicurato nei termini previsti nelle Condizioni di assicurazione, la polizza si intende rinnovata per un periodo di pari durata a parità di condizioni. Qualora siano intervenute variazioni di prodotto con cambio di tariffa la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, avente pari durata, contenente le nuove condizioni di premio che terranno conto della Tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto.
Durata	
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza tutela l'affittuario dal rischio locativo e dai danni da incendio; coprendo inoltre la Responsabilità Civile della conduzione e della vita privata; nonché altre garanzie supplementari



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Non sono presenti costi di intermediazione

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045.83.72.336 Email: reclami@abcassicura.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Infortuni - Collegio Medico Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, oppure in caso di malattia insorgano divergenze sulla natura medica, sul grado di inabilità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione può essere demandata, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un collegio di tre medici. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Il collegio medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

	Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Per tutte le garanzie - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



EDIZIONE 31/05/2018

Contratto di Assicurazione per la Casa e la Famiglia

SferaFamiglia

Numero Verde 800.80.90.60

Le presenti Condizioni di Assicurazioni

Ed. 31/05/2018, devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:

- **DIP Danni, Ed. 01/10/2018**
- **DIP aggiuntivo Danni, Ed. 01/01/2019**

Edizione aggiornata al 31/05/2018

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Compagnia

ABC Assicura S.p.A.con sede legale in Via Carlo Ederle n° 45 - 37126 Verona.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Convivente more uxorio

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Franchigia

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore (ove presente)

Le Banche di Credito Cooperativo.

IVASS ex ISVAP

Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Regolamenti

Indica i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.

Massimale

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione assicurata.

Ai fini della validità della garanzia Infortuni: gli assicurati nominativamente indicati in polizza purché facenti parte dello stesso stato di famiglia del Contraente.

Parti

L'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La possibilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di sinistro che preveda lo scoperto e a franchigia, sarà applicato prima lo scoperto e poi la franchigia nelle modalità contrattuali previste.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia tutela legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.

Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Terzi

Sono considerati terzi tutte le persone diverse dall'Assicurato e tutti i soggetti non appartenenti al nucleo familiare, conviventi con l'Assicurato.

Art. 1 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è concluso al momento in cui il Contraente paga il Premio.

Le Coperture assicurative operano esclusivamente se indicate in Polizza e hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza sempre che a tale data sia stato pagato il premio o la rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Per giorno di pagamento del premio si intende:

1. Per i pagamenti mediante Carta di Credito: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio
2. Per i pagamenti mediante Bonifico Bancario, altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché per i sistemi di pagamento elettronico: dalle ore 24.00 della data di valuta, a condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stata data la disposizione di pagamento; in caso contrario dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata data la disposizione di pagamento.

Il pagamento del Premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Compagnia o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa o dell'intermediario.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle Coperture Assicurative richieste e la correttezza dei Massimali/somme assicurate, delle Franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

Art. 2 - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza sempre che a tale data sia stato pagato il premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento effettivo.

L'Assicurazione ha durata annuale, con o senza tacito rinnovo, come riportato nella Scheda di Polizza. Per il solo primo periodo di copertura, la durata può essere inferiore all'anno.

In caso di Polizza senza tacito rinnovo: prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, avente pari durata, contenente le nuove condizioni di premio che terranno conto della Tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto stesso.

In caso di Polizza con tacito rinnovo, senza che sia pervenuta Disdetta da parte dell'Assicurato nei termini previsti dal successivo Art. 6 - Disdetta, la polizza si intende rinnovata per un periodo di pari durata a parità di condizioni.

Qualora siano intervenute variazioni di prodotto con cambio di tariffa la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, avente pari durata, contenente le nuove condizioni di premio che terranno conto della Tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto.

Art. 3 - PREMIO

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per il periodo assicurativo indicato nella Scheda di Polizza.

Se il Primo periodo di copertura è inferiore all'anno, il premio assicurativo viene calcolato considerando il periodo intercorrente la data di Decorrenza indicata in Scheda di Polizza e la Data di Scadenza, che è stabilita essere il primo del mese di sottoscrizione dell'anno successivo.

Esempio: Decorrenza 18/09/2015, Scadenza 01/09/2016 à durata 11 mesi e 13 giorni.

Per le annualità successive al primo periodo di copertura, il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è sempre annuale.

Esempio: Decorrenza 01/09/2016, Scadenza 01/09/2017 à durata 12 mesi.

Al momento della sottoscrizione della presente Polizza, qualora ne sussistano i requisiti, è data facoltà al Contraente di scegliere se effettuare il pagamento del premio in un'unica soluzione o con frazionamento mensile.

In caso di frazionamento mensile saranno applicati al premio dei costi pari al 5% del premio imponibile totale.

Il Premio del Primo Periodo è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento mensile.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'addebito delle mensilità successive sarà cumulativo delle rate in arretrato, fino ad un massimo di 6 mensilità'.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il contratto è risolto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti (art. 1901 del C.C.).

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

L'importo indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Compagnia non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro.

Art. 4 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

Il pagamento del Premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Compagnia o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa o dell'intermediario.

Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO - RIPENSAMENTO

Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il Contraente ha diritto a recedere dal Contratto ed a ricevere in restituzione il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Per avvalersi di questo diritto, il Contraente dovrà:

comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto; inviare una dichiarazione attestante che in tale periodo non sono avvenuti sinistri di alcun tipo;

Qualora un sinistro si sia verificato il diritto di recesso non può essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.

Alla ricezione dei documenti di cui sopra, la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo)

5.1 - Modalità di determinazione del premio di Rimborso

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Copertura	06/10/2015
Data Fine Copertura	06/10/2016
Durata Totale in giorni della copertura	360
Giorni di copertura trascorsi	14
Giorni di copertura residui	346

$$R = 1000,00 * 346/360$$

$$R = € 961,00$$

Art. 6 - DISDETTA

In caso di Polizza con tacito rinnovo è facoltà delle Parti disdettare il contratto inviando richiesta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dello stesso ai seguenti riferimenti della Compagnia:

ABC Assicura S.p.A.

Casella Postale 2, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona

oppure tramite mail: info@abcassicura.it

La disdetta della Polizza può essere inviata dal Contraente anche per il tramite dell'Intermediario, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso la Compagnia telefonando al Numero Verde:800-471800, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto, fermo il disposto dell'Art.3 secondo cui il premio relativo all'annualità in corso si intende interamente dovuto.

Art. 8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- sottrae;
- occulta;
- manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;
- aggrava, altera gli indizi del reato; perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto ai sensi degli artt 1910 comma 3 e 1913 cod. civ.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Compagnia determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, gli ospiti dell'Assicurato, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purchè il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il Contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. 14 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Art. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. 17 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il mondo intero, compresi Stati Uniti d'America e Canada.

Art. 18 - REGIME FISCALE

I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti imposte sulle assicurazioni:

- Responsabilità Civile: 22,25%

Art. 19 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Compagnia devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Qualsiasi richiesta relativa alle garanzie offerte dalla presente Polizza può essere fatta direttamente dal Contraente alla Compagnia ai seguenti riferimenti:

Numero Verde: 800.80.90.60

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30

Tramite mail al seguente indirizzo: **infore@abcassicura.it**

Oppure tramite posta al seguente indirizzo: **ABC Assicura S.p.A. - Casella Postale 2, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona.**

Art. 20 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

ABC Assicura S.p.A.

*- Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa -
Servizio Reclami di Gruppo*

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045.83.72.336

Email: reclami@abcassicura.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

- Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**SEZIONE
RC DELLA E DELLA CONDUZIONE
RC DELLA VITA PRIVATA****Art. 21 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Compagnia, con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia per assicurati si intendono:

- il Contraente/Assicurato indicato nella scheda di polizza;
- le persone del nucleo familiare del Contraente/Assicurato, convivente e non coniugato, indicato nella scheda di polizza, e risultante dal certificato di stato di famiglia;
- il coniuge del Contraente/Assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente/Assicurato;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente/Assicurato.

A) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE

Responsabilità per fatto accidentale derivante da:

- conduzione della dimora indicata sulla scheda di polizza;
Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo debito dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato in qualità di conduttore dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;

B) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA e DEL TEMPO LIBERO:

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli assicurati;
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;

- pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a titolo di diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.
La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo non professionale è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;
- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli), campeggio, giardinaggio.
La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;
- proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli non a motore, imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.
La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;
- proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.
La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medico o infermieristico;
- responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
- responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, temporaneamente ospite dell'assicurato, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'assicurato;
- responsabilità derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da domestici dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli purché non di sua proprietà o in suo usufrutto o a lui intestati al P.R.A., o a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione di Cattolica nei confronti dei responsabili. La garanzia vale solo se risulta provato che, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto era guidato da un domestico dipendente abilitato a norma delle disposizioni di legge; • Fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere.
- **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati** responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;
- **Trasportati sui veicoli** responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore. La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;
- **Veicoli in sosta** responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private**;

- **Danni da spargimento di acqua e di liquidi in genere**

Per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o di liquidi in genere e rigurgito di fogna conseguenti a:

- qualsiasi causa in qualità di conduttore dell'abitazione rotture
- accidentali di tubazioni, condutture, impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento posti al servizio dell'abitazione di proprietà

l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 12.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

- **Collaboratori domestici** responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti**;

- **Responsabilità verso prestatori d'opera (RCO)**

La Compagnia tiene indenne l'assicurato, in regola, al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965.

La garanzia si estende anche ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000);

- a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n° 38 del 2000), cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità **permanente non inferiore al 5%**.

Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984.

- **Malattie professionali**

La Compagnia tiene indenne l'assicurato, relativamente alle malattie professionali subite dai prestatori d'opera indicati al punto precedente (tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n°482 del 1975 e successive variazioni), e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 145 "Inizio e termine di garanzia", l'assicurazione ha effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto.

Il massimale rappresenta comunque la massima esposizione di Cattolica per più danni:

- originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;
- verificatisi nella stessa annualità.

La garanzia non comprende:

- lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti a intenzionale:
 - inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'assicurato;
 - mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'assicurato o dei suoi incaricati;
 - Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La Compagnia ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dell'abitazione indicata in polizza. Il contraente o l'assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Il contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a Cattolica l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 22 - COSA NON ASSICURIAMO

Sono esclusi i danni:

- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 21 B - alla voce Collaboratori domestici;
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 21 B - alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 21 B - alla voce "Responsabilità civile della vita privata e del tempo libero";
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago; sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
 - sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);

- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- causati da software o virus informatici;
- derivanti dall'esercizio di Bed & Breakfast;
- derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria;
- da atti dolosi dell'assicurato.

Spese non comprese in garanzia:

la Compagnia non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

Art. 23 - MASSIMALE ASSICURATO E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, per ciascuna garanzia di Responsabilità Civile (RC Conduzione e RC Vita Privata), massimale che è da intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

L'indennizzo verrà corrisposto sino al limite della somma assicurata, indicata nella scheda di Polizza, per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna garanzia (RC Proprietà/Conduzione e RC Vita Privata).

Per ogni sinistro riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una **Franchigia Assoluta di € 250,00**.

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

GARANZIE AGGIUNTIVE - Valide solo se richiamate in Polizza

Art. 24 - ANIMALI DOMESTICI e ANIMALI AFFIDATI A TERZI

La Compagnia risponde per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, con il limite massimo di € 100.000,00 relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 6 Agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 209 del 06 Settembre 2013) e successive integrazioni o modifiche.

La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria; Animali affidati a terzi

La Compagnia risponde inoltre per i danni cagionati a terzi derivanti dalla responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella, e cani di sua proprietà, fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva;

Art. 25 - RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve :

- comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto;
 - mettere a disposizione della Compagnia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Compagnia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere tempestivamente alla Compagnia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
- collaborare con la Compagnia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
- comparire in giudizio a semplice richiesta della Compagnia, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Compagnia utile e necessaria per la difesa.

Se l'assicurato non adempie a questi obblighi, la Compagnia può non assumerne la difesa.

Art. 26 - COME DENUNCIARE IL SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro telefonando al Numero Verde:

800.80.90.60

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

oppure inviando la denuncia a:

**ABC Assicura S.p.A.
Ufficio sinistri - Via Fermi 11/D - 37135
VERONA**

entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza, comunicando:

- la data, l'ora, e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- Il numero di polizza e il nominativo del contraente.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o l'assicurato deve avvisare ciascun assicuratore. Se per gravi impedimenti documentabili, l'assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 27 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Compagnia garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella scheda di polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Art. 1900 cod. civ. - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti

L'Assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave (c. 1917). L'Assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere (c. 2048, 2049; nav. 524).

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all'Assicuratore (c. 1914 terzo comma; nav. 522 secondo comma).

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'Assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'Assicuratore

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

Danni individuale

La Società Abc Assicura Spa con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR), **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di *marketing* del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.abcassicura.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto**⁽¹¹⁾;
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto** ⁽¹²⁾.
La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto** ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di *marketing*;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- 6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** ⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

- (5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
- (6) quali ad esempio analisi tariffarie;
- (7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
- (8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
- (9) di cui all'art. 130, l e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
- (10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";
- (11) vedi nota 9; (12) vedi nota 9;
- (13) vedi nota 9;
- (14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
- (15) vedi nota 14;
- (16) vedi nota 9;

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; loss adjuster, associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in(37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;

- il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione; • i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

IL TITOLARE R.L.P.T.

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

Elenco delle società del Gruppo Cattolica (aggiornato al 01/01/2017)

SOCIETA'	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services Sinistri S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1

